



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in camera di consiglio e così composta:

dott. Alessandra Guerrieri	Presidente
dott. Chiara Ermini	Consigliere rel.
dott. Vincenzo Savoia	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 451/2025 V.G., al quale è riunito il procedimento n. 452/2025 V.G., aventi ad oggetto il reclamo avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Siena in data 17.6.2025 di liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri, vertente

tra

*Parte\_1* rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Soresina, dall'avv. Roberto Martini e dall'avv. Pietro Chelazzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via Palestro, n. 3;

RECLAMANTE

e

*Controparte\_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ughi, dall'avv. Carmen Oriani, dall'avv. Roberto Munhoz De Mello e dall'avv. Mariantonietta Russo, con indirizzo digitale *Email\_1*

*Email\_2*

*Email\_3*

*Email\_4*

RECLAMANTE

e

*CP\_2*, *Controparte\_3* e *CP\_4* rappresentati e difesi dall'avv. Sara Bandinelli e dall'avv. Lorenzo Loré del foro di Siena con domicilio digitale *Email\_5* e

*Email\_6*

RECLAMATI

Assunta in decisione all'udienza del 23.1.2026 sulle seguenti:

conclusioni delle parti

Per *Pt\_1* <<Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di Firenze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 814, 825 e 830, quarto comma, c.p.c., previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, con fissazione del termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione: dichiarare nulla o, comunque, riformare l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Siena del 17 giugno 2025, per le ragioni di cui al presente atto; e, per l'effetto in applicazione dei parametri imposti dal DM 147/2022 previsti per i procedimenti arbitrali, liquidare il compenso per ciascun arbitro in un importo compreso tra € 2.923,00 [(oltre Cap e Iva se dovuta), applicando i "minimi"

della tariffa] ed € 5.846,00 [(oltre Cap e Iva se dovuta), applicando i valori “medi” della tariffa]. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio>>.

Per la Controparte\_1 <<in accoglimento del presente reclamo e in riforma dell’Ordinanza, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 814 c.p.c. degli Arbitri oppure ridetermini il compenso dovuto agli Arbitri alla luce del valore indeterminabile della controversia, di media complessità o, in subordine, di complessità alta o di particolare importanza>>.

Per CP\_2 , CP\_3 e CP\_4 <<Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, respingere i reclami presentati, perché infondati in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto, confermando in ogni sua parte l’ordinanza del Tribunale di Siena del 17/06/25. Con vittoria di spese e compensi e provvedimento esecutivo come per legge>>.

#### RILEVATO IN FATTO

Con ricorso ex art. 714, comma 2, cod. proc. civ. il Collegio arbitrale, dopo aver depositato il lodo (che aveva statuito in merito all’impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione della CP\_1 del 28.11.2023) ed essersi auto - liquidato un compenso di complessivi € 187.000 oltre accessori (di cui € 75.000 in favore della Presidente CP\_2 e in € 56.000 ciascuno in favore degli altri due componenti, Controparte\_5 e CP\_3 [...] , a fronte delle contestazioni sollevate dalle parti del procedimento arbitrale, che non avevano accettato la liquidazione del compenso, adiva il Presidente del Tribunale di Siena con ricorso ex art. 814, comma 2, cod. proc. civ., affinché fosse: <<dichiarata la congruità dei compensi siccome liquidati nel lodo arbitrale del 25 novembre 2024 e, comunque, determinarne l’ammontare nella somma ritenuta di giustizia e di ragione, con ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti in solido>>.

Si costituivano, con separate comparse, la **CP\_I** e **Parte\_I** per chiedere l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che il compenso fosse determinato applicando i parametri di cui al DM 55/2014 previsti per le controversie di valore indeterminabile.

In esito all'udienza di discussione del 17.6.2025, il Presidente del Tribunale di Siena, con ordinanza comunicata in pari data, accoglieva il ricorso ex art. 814, comma 2, cod. proc. civ. e determinava l'onorario in favore di ciascuno dei tre arbitri: <<così come auto – quantificato nel lodo arbitrale di specie>>, condannando **Parte\_I** e la **CP\_I** alle spese.

Con separati ricorsi, rispettivamente depositati da **Parte\_I** il 16.7.2025 e dalla **CP\_I** il 18.6.2025, era proposto reclamo per i seguenti e comuni motivi:

1) con il primo motivo **Pt\_I** e la **CP\_I** censuravano l'ordinanza impugnata per aver ritenuto ammissibile il rimedio di cui all'art. 814, comma 2, cod. proc. civ., applicabile solo all'arbitrato rituale e non anche all'arbitrato irrituale, quale era quello emesso dal Collegio arbitrale il 25.11.2024, in forza di una clausola compromissoria (art. 38 dello Statuto della **CP\_I**) che in tali termini lo definiva, prevedendo che: <<il Collegio arbitrale dovrà decidere in via irrituale e secondo equità>>;

2) in subordine lamentavano l'errata applicazione delle tariffe forensi, posto che, contrariamente a quanto prospettato dagli arbitri nel loro ricorso e ritenuto dal Presidente del Tribunale, non era da applicare lo scaglione per le cause di valore tra 8.000.000 e 16.000.000 di euro, ma, poiché il giudizio arbitrale aveva ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'invalidità della delibera del consiglio di amministrazione della **CP\_I** del 28.11.2023, i compensi andavano quantificati secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause

di valore indeterminabile, rimarcando che nel giudizio arbitrale, durato complessivamente circa otto mesi, non era stata svolta attività istruttoria diversa da quella meramente documentale e le questioni rimesse alla cognizione degli arbitri non erano giuridicamente complesse.

Concludevano come in epigrafe affinché fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dagli arbitri o, in subordine, che il compenso fosse determinato secondo i parametri tra i minimi e i medi delle cause per valore indeterminabile previsti dalle vigenti tariffe forensi.

Si costituivano `CP_2`, `Controparte_3` e `Controparte_5`  
[...] ribadendo che la questione dell'inammissibilità del procedimento di determinazione del loro compenso, da essi introdotto ex art. 814 cod. proc. civ., era del tutto ininfluyente e pertanto infondata, posto che tali disposizioni normative erano applicabili anche all'arbitrato irrituale, richiamando, al riguardo i principi espressi dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 25045 del 2016. In merito ai parametri della tariffa forense applicabili al caso di specie, facevano presente che la deliberazione consiliare (punti 3 e 5 dell'ordine del giorno) impugnata conteneva in sé questioni aventi valore economico determinato e certo, per cui: *<<il valore della controversia oggetto dell'arbitrato non poteva considerarsi indeterminabile ai fini del conteggio del compenso professionale, poiché è possibile stabilire con certezza l'entità economica degli interessi in gioco: infatti, le delibere sono state impugate in relazione al punto 5 dell'o.d.g. afferente all'acquisto di un immobile per un valore di € 2.000.000,00 e, al punto 3 del medesimo o.d.g. afferente la conversione di finanziamenti infruttiferi in versamenti in conto capitale per un valore di € 12.000.000,00>>*. Contestavano che nel giudizio arbitrale non fosse stata svolta attività istruttoria, tale dovendosi intendere anche quella documentale integrata dalle parti nei termini concessi. Concludevano chiedendo il rigetto dei reclami.

All'udienza del 23.1.2026, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note difensive e il procedimento era riservato per la decisione.

## LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del reclamo n. 452/2025 VG al reclamo n. 451/2025 VG, vertenti tra le stesse parti, con i quali è stata impugnata la medesima ordinanza presidenziale.

Sempre in via preliminare osserva questa Corte che anche il reclamo proposto dalla CP\_I deve ritenersi ammissibile. In disparte ogni valutazione in merito all'istanza di rimessione in termini, si osserva che la [...] CP\_I ha depositato il proprio separato reclamo il giorno 18.6.2025 e si è poi tempestivamente costituita nel procedimento di reclamo introdotto da Pt\_I [...] ivi proponendo un reclamo incidentale ammissibile e tempestivo con riguardo alla natura camerale del rito (v. Cass. 4091/2018). Ciò assorbe ogni profilo di eventuale tardività del reclamo da essa autonomamente proposto (v. Cass. Sez. U. 8486/2024: <<il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione>>), non essendo intervenuta, prima della proposizione del reclamo incidentale, alcuna pronuncia di questa Corte in merito alla eventuale tardività del reclamo principale introdotto dalla CP\_I il 18.7.2025

Si esamina adesso il primo motivo del reclamo principale e di quello incidentale, col quale si lamenta l'inammissibilità del ricorso proposto dal Collegio arbitrale per la liquidazione del compenso.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso allo speciale procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri previsto dall'art. 814 cod. proc. civ.

occorre verificare se, nel caso di specie, l'arbitrato abbia o meno natura rituale o irrituale, essendo pacifica la sua ammissibilità nel primo caso, mentre resta controversa, anche in giurisprudenza, la possibilità di ricorrere a detto procedimento quando l'arbitrato ha natura irrituale.

Il primo giudice non ha proceduto alla qualificazione dell'arbitrato, ritenendola <<del tutto influente>>, sul presupposto che il procedimento a cognizione sommaria di cui all'art. 814 cod. proc. civ. fosse applicabile anche all'arbitrato irrituale.

Nondimeno, tale qualificazione pare necessaria a questo Collegio, poiché da essa discende la individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, giacché l'opinione prevalente nella giurisprudenza di legittimità reputa che il procedimento *de quo* sia precluso in caso di arbitrato irrituale (v. Cass. 2159/2022; Cass. 7623/2006; Cass. 4347/1997; Cass. 8735/1997).

La clausola compromissoria (art. 38 dello statuto sociale), come riportata nel testo del lodo e nel verbale di costituzione del procedimento arbitrale del 14.3.2024, prevede che: <<*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, la cui nomina è demandata al Presidente dell'*

*Controparte\_6*

*[...] della circoscrizione in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente ... (omissis). Il collegio arbitrale dovrà decidere in via irrituale secondo equità salvo che nelle ipotesi previste dall'art.36 del D.Lgs. 17/01/2003 n.5 nelle quali dovrà decidere secondo diritto>>.*

Gli stessi arbitri, nel lodo che ha definito il procedimento arbitrale, dopo aver dato atto che non vi erano contestazioni in merito alla esistenza e validità

della clausola compromissoria, hanno precisato che: <<l'arbitrato va deciso secondo diritto ex art. 838 quater c.p.c.: Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 839, terzo comma quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari>> giacché: <<la giurisprudenza ha interpretato estensivamente la norma alle delibere del Consiglio di Amministrazione, dal momento che entrambe le tipologie di delibere sono impugnabili dal socio davanti all'autorità giudiziaria in assenza di clausola compromissoria, dovendosi ritenere una diversa e restrittiva interpretazione lesiva dei diritti del socio>>.

Ritiene pertanto questa Corte che l'arbitrato abbia natura di arbitrato rituale, perché, avendo ad oggetto l'impugnazione di una delibera consiliare, esso ricade sotto la disciplina dell'art. 838 quater cod. proc. civ., applicabile al caso di specie ove il procedimento arbitrale è stato introdotto nel corso del 2024, in conformità alla clausola compromissoria sopra richiamata che, se da un lato attribuisce agli arbitri il potere di decidere in via irrituale e secondo equità, dall'altro, facendo salve le ipotesi di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 5/2003, oggi riprodotto *in parte qua* nel vigente art. 838 quater cod. proc. civ., prevede che l'arbitrato abbia natura rituale appunto quando, come nel caso di specie, abbia ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare alla quale è assimilabile quella consiliare per costante giurisprudenza (v. Cass. 11224/2021).

Di conseguenza, stante la natura rituale dell'arbitrato, deve reputarsi consentito al Collegio arbitrale il ricorso allo speciale procedimento a cognizione sommaria di cui all'art. 814 cod. proc. civ..

Pertanto, il primo motivo dei reclami va disatteso.

Si esamina adesso il secondo motivo dei reclami.

Pur trattandosi di un Collegio misto (composto da una commercialista, da una notaia e da un avvocato), non è controversa l'applicabilità della vigente tariffa forense, posto che lo stesso Collegio arbitrale ha chiesto che il compenso fosse liquidato in base al DM 55/2014 e ss. integrazioni, e da tale criterio, già applicato dal primo giudice senza motivi di censura al riguardo, neppure questa Corte intende discostarsi, siccome conforme a quanto previsto dall'art. 10 del citato Dm 55/2014.

Ritiene questa Corte che, avendo il lodo ad oggetto l'annullamento di una delibera consiliare, il compenso degli arbitri debba essere liquidato applicando i parametri delle cause di valore indeterminabile.

Il valore della causa va, infatti, desunto dalla domanda e quindi, dall'entità e dalla natura della pretesa fatta valere, che nel caso di specie è rappresentata, quanto alla *causa petendi* dalla illegittimità della deliberazione consiliare e, quanto al *petitum*, dalla sua caducazione e privazione di ogni effetto, senza che vengano in rilievo statuizioni aventi diretto contenuto patrimoniale (v. Cass. 30024/2024 in materia di giudizi di annullamento di atti amministrativi; Cass. 8599/2022; 15061/2018).

Va, invece, negato che nell'applicare il parametro considerato debba essere esclusa la fase istruttoria e di trattazione, posto che, contrariamente a quanto argomentato dalle parti reclamanti, tale fase si è svolta nell'ambito del procedimento arbitrale ove è stato concesso un termine per le integrazioni documentali all'udienza del 5.7.2024 e per memorie ed eventuali repliche. Tali attività rientrano pienamente nella fase istruttoria che l'art. 4, comma 5, descrive come comprendente: << c) *le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni*

*connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte>>.*

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, l'attività arbitrale è connotata dalla complessità delle questioni trattate, involgenti l'analisi di delicati assetti societari inerenti a profili finanziari della società, alle ripercussioni che tali profili hanno nei rapporti societari e allo svolgimento della stessa attività imprenditoriale.

Considerato che nel ricorso introduttivo gli arbitri hanno differenziato il compenso in base alle rispettive funzioni svolte, ritiene questa Corte che tale criterio debba essere seguito anche in questa sede, con l'applicazione dei parametri tariffari massimi per il Presidente e di quelli medi per gli altri due componenti del Collegio.

Ne consegue che i compensi dovuti agli arbitri vanno determinati nell'importo di € 21.155, in favore del Presidente (di cui € 3.828 per la fase studio, € 2.442 per la fase introduttiva, € 8.505 per la fase istruttoria/trattazione e € 6.380

per la fase decisionale) e in € 14.103 in favore dei restanti componenti del Collegio (di cui € 2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria e di trattazione e € 4.253 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta.

Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti e del pagamento di anticipazioni nel corso del procedimento arbitrale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

1) ordina la riunione del reclamo iscritto al n. 452/2025 VG al reclamo iscritto al n. 451/2025 VG;

2) in riforma dell'ordinanza impugnata, liquida il compenso dovuto al Collegio arbitrale in complessivi € 49.161,00 (di cui € 21.155 in favore del Presidente e in € 14.103 in favore di ciascuno degli altri due componenti del Collegio), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta;

3) compensa le spese del doppio grado.

- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.1.2026.

La Presidente

*Email\_7*

*Nota:* la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.